

**IN BREVE n. 001-2009**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

### **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

Dice Raffaele Bonanni , segretario generale della CISL (Cds): “Il problema da risolvere non è quando andare ma quanto prendiamo quando si va in pensione”.

*Bisogna inoltre tener presente che le pensioni in Italia sono un semplice debito di valuta e non di valore e nel tempo il trattamento economico si svaluta cosicché le pensioni di annata diventano pensioni dannate.*

*Ma ricordiamoci che le pensioni non sono una regalia dello Stato, ma il corrispettivo di sacrifici contributivi del lavoratore durante tutta la vita lavorativa nella speranza di una certa tranquillità economica nell'età postlavorativa, oggi troppo spesso disattesa.*

*m.p.e.*

### **SPECIALIZZANDI e CONTRIBUZIONE INPS GESTIONE SEPARATA**

L'aliquota contributiva applicabile ai medici in formazione specialistica è quella “ridotta” e non quella “piena”. Infatti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - con una nota del 18 dicembre - ha disposto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute al punto 1) della circolare n.88 del 1° ottobre 2008 , concernenti i medici “specializzandi”. Pertanto le aliquote contributive restano quelle del 10% per il 2006, del 16% per il 2007, e del 17% per il 2008.

Dal punto di vista previdenziale, com'è noto, la gestione separata non è ricongiungibile ex legge 45/90, non essendo citata nell'elenco tassativo delle gestioni coinvolte. E' invece totalizzabile, come previsto dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: “...Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero...”.

Viene così riconosciuta la natura previdenziale del Fondo generale dell'ENPAM anche se non derivante da una contribuzione secondaria ad una prestazione lavorativa, come del resto ben riconosciuta a suo tempo quando colla circolare 201 del 17 ottobre 1996 aveva dichiarato che i medici, pagando obbligatoriamente la quota fissa al Fondo generale, andavano addirittura ritenuti esclusi dal contributo all'INPS, cui sono tenuti coloro che esercitano un'attività professionale in maniera abituale anche se non esclusiva, in quanto i redditi di lavoro autonomo derivati dall'esercizio della professione (indipendentemente dal fatto che siano già assoggettati al contributo proporzionale della Quota “B”) rientrano tra quelli assoggettati a un prelievo obbligatorio, sia pur determinato forfettariamente.

Quindi, sul versante previdenziale, per gli specializzandi, va detto che i contributi versati alla Gestione Separata producono un trattamento autonomo, con il sistema contributivo, al compimento del 65° anno di età, solo in presenza di un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni.

Fortunatamente, le nuove norme (che continuano ad escludere la ricongiunzione onerosa) consentono invece la totalizzazione gratuita di questi periodi, se sono pari almeno a 3 anni; così la maggior parte degli specializzandi ha la certezza che, all'atto del pensionamento, questi soldi non andranno perduti, anche se è lecito presumere che, con il sistema contributivo, la quota di pensione ad essi riconducibile resterà irrisoria.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 28284 del 19 dicembre 2008  
(documento 001)**

## **MIN.LAVORO COMUNICAZIONE TENUTA LIBRO UNICO LAVORO**

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 18630 del 24 dicembre 2008, ha affermato che il termine per la comunicazione della tenuta del libro unico del lavoro alla Direzione provinciale del Lavoro, competente per territorio, è fissata al 16 gennaio 2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO nota n. 18630 del 24 dicembre 2008  
(documento 002)**

## **MATERNITA' SPECIALIZZANDE**

Con l'interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell'indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello 64/2008 (documento 003)**

## **PENSIONE ENPAM FONDO GENERALE - MATURA IL DIRITTO LA CLASSE 1944**

Maturano la pensione ENPAM del Fondo generale (Quota A e Quota B) gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri nati nel 1944. Infatti nel 2009 compiranno il 65esimo anno di età, requisito per la pensione ENPAM del Fondo generale insieme ai cinque anni di iscrizione al fondo (in caso di cancellazione dall'albo prima del 65esimo anno sono necessari 15 anni di iscrizione al Fondo). In caso di mancanza del requisito di contribuzione minima matura il diritto, a domanda, della restituzione dei contributi versati al netto di una quota pari al 12 per cento relativa alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi al tasso annuo del 4,5 per cento.

L'ENPAM sta inviando a ciascuno medico o odontoiatra l'apposita modulistica che compilata e sottoscritta dovrà essere inoltrata tramite il proprio Ordine professionale dopo il compimento del 65esimo anno.

Il trattamento economico decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni e l'ente, insieme agli eventuali ratei pregressi, provvederà al pagamento mediante accreditamento sul conto bancario o Banco posta segnalato, entro 3-4 mesi dall'inoltro della domanda.

In particolare, la pensione ordinaria del Fondo generale non prevede la cessazione dell'attività professionale né la cancellazione dall'Albo.

E' data facoltà, a domanda, della prosecuzione contributiva volontaria sino al compimento del 70esimo anno per maturare una maggior anzianità contributiva e conseguentemente un miglior trattamento economico, fermo restando la possibilità ogni anno della deduzione ai fini fiscali dei contributi che si versano .

Il trattamento economico sia della Quota A (corrispondente ai contributi minimi versati mediante cartella esattoriale) sia della Quota B (corrispondente ai contributi versati in base al proprio reddito da libera professione non già soggetto ad altra contribuzione, eccedenti il tetto coperto dalla contribuzione minima) è ora in relazione ai contributi versati ogni anno, rivalutati annualmente, e all'anzianità contributiva.

Il trattamento viene calcolato su base annua e pagato ai titolari di pensione in dodici rate mensili all'inizio di ogni mese (non è quindi prevista la tredicesima mensilità).

Gli aumenti di queste pensioni in base alla perequazione automatica scattano con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno e l'incremento del trattamento è pari al 75 per cento dell'incremento percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie e operai registrato nell'anno precedente per gli importi complessivi annui delle pensioni fino al limite di quattro volte il trattamento minimo INPS, oltre questo tetto l'indicizzazione scende al 50 per cento.

La pensione ordinaria del Fondo generale è reversibile a moglie/marito e ai figli minori o studenti ovvero in mancanza del coniuge e/o dei figli ai genitori o collaterali inabili purché a carico.

### **Determinazione della prestazione**

La pensione è costituita dalla somma delle competenze della Quota "A" e della Quota "B".

Dal 1 gennaio 1998 tutte le pensioni ordinarie (quota A) sono calcolate in base:

- **al reddito medio annuo** (calcolato mediante la ricostruzione attraverso i contributi versati, tenendo presente che l'aliquota contributiva è del 12,50 per cento)
- **rivalutato** nella misura del 75% dell'incremento percentuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
- **in relazione degli anni di contribuzione** applicando l'aliquote di:
  - 1,10% per ogni anno (o frazione per periodi inferiori all'anno) di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997
  - 1,75% per ogni anno (o frazioni per periodi inferiori all'anno) di contribuzione a partire dal 1 gennaio 1998 sino 31 luglio 2006.
  - 1,50% per ogni anno (o frazione per periodi inferiori all'anno) di contribuzione a partire dal 1 agosto 2006 in poi.

La misura della quota proporzionale (quota B) legata ai versamenti del 12,50 per cento (o 2 per cento nella forma ridotta) sul reddito libero-professionale o per i pregressi versamenti volontari si determina applicando al reddito medio annuo le seguenti aliquote di rendimento:

- 1,75% ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione del 12,50%
- 0,28% ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione ridotta del 2%
- 0,07 ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione dell'1%.

Per le contribuzioni proporzionali versate dagli iscritti già pensionati del Fondo generale, il rendimento pensionistico è stato previsto nei seguenti valori:

- per le contribuzioni versate al 2%, 0,23% ad anno
- per le contribuzioni versate al 12,50% 1,44% ad anno
- per le contribuzioni versate all'1%, 0,06% ad anno.

Per i redditi riferiti agli anni dal 1990 al 1997 relativi alla Quota "B", la rivalutazione dei redditi professionali è pari al 100 % dell'indice ISTAT, mentre per i periodi posteriori al 1997 e ai redditi derivanti dalla contribuzione volontaria la rivalutazione è del 75 %.

### **ATTENZIONE: MONITORATO IL DENARO OLTREFRONTIERA**

Dal 1 gennaio ogni persona fisica che esca dal territorio nazionale o vi entri, qualora trasporti denaro contante (o mezzi non tracciabili equivalenti) per importi superiori a 10 mila euro, dovrà dichiarare tali somme all'Agenzia delle dogane. L'obbligo può essere assolto per via telematica prima di attraversare la frontiera o attraverso dichiarazione scritta da consegnarsi al momento del passaggio. In assenza di tali comunicazioni verranno erogate sanzioni.

D.Lgs n. 195 del 19 novembre 2008 in GU n. 291 del 13dicembre 2008

## **PRIVACY - INASPRITE LE SANZIONI**

Nel decreto milleproroghe 207/2008 in GU n.304 del 31 dicembre 2008 oltre alle semplificazioni su Dps e misure di sicurezza sono pubblicate anche le nuove sanzioni per chi omette l'informativa e la collaborazione col Garante.

## **Co.Co.Co. - ABORTO SE MALATTIA NON PROROGA IL CONTRATTO**

Il ministero del lavoro coll'interpello n. 58/2008 precisa che non c'è alcuna proroga del contratto di co.co.co. se l'interruzione di gravidanza interviene prima del 180esimo giorno dall'inizio della gestazione.

## **PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI**

Da gennaio pensioni più pesanti del 3,3 per cento (in forma scalare) e conguaglio dello 0,1% per quelle dello scarso anno con eccezione per le pensioni di argento che avevano visto bloccati gli aumenti della perequazione automatica per tutto il 2008.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. 49/2008 (documento 004)**  
**INPS Circ.n. 1 del 2 genn.09 (documento 005)**

## **ROTTAMAZIONE OSPEDALIERI - NON SI PUO' CANCELLARE L'ANZIANITA' DEL RISCATTO**

Nella nota operativa n. 48/2008 l'INPDAP rende noto che l'eventuale rinuncia al riscatto (rinuncia finalizzata ad evitare, in presenza di un'anzianità contributiva di 40 anni l'utilizzo della disposizione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, recentemente introdotta con l'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133) dopo l'integrale pagamento del relativo onere a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la determinazione dell'ammontare della pensione e senza possibilità di chiedere la restituzione dell'onere già versato, operano esclusivamente sotto il profilo pensionistico. Pertanto l'anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini di cui al comma 11 del citato art. 72, ancorchè l'interessato abbia successivamente chiesto la non valutazione del periodo già riscattato.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. 48/2008 (documento 006)**